



COMUNE DI LENTINI

(Provincia di Siracusa)

Modifiche e integrazioni al regolamento della Consulta dei Diversamente Abili approvato con Deliberazione Consiliare n. 31 del 5 maggio 2008.

Art.1

ISTITUZIONE E SEDE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 dello Statuto della Città di Lentini con deliberazione n. 31 del 05/05/2008 del Consiglio Comunale è stata istituita "La Consulta Cittadina dei diversamente abili", che nel presente elaborato verrà definita soltanto "Consulta"
2. La Consulta è un organo autonomo di indirizzo con funzione di collaborazione propositiva e uno strumento di partecipazione dei Cittadini alla gestione pubblica delle tematiche inerenti la disabilità, la riduzione e la prevenzione dell'handicap.
3. La Consulta svolge azione propositiva sulle attività e sui programmi dell'Amministrazione Comunale che riguardano le problematiche legate alla diversabilità, ivi comprese quelle relative alla mobilità ed i percorsi di integrazione. Può presentare, attraverso gli organi preposti pareri per eventuali decisioni da adottare nelle opportune sedi istituzionali.
5. Lo scopo principale della Consulta è quello di promuovere e migliorare la qualità di vita dei cittadini con disabilità in collaborazione con l'Amministrazione Comunale attraverso tutte quelle iniziative volte alla rimozione delle barriere morali e materiali che limitano o impediscono il conseguimento dei diritti necessari a realizzare condizioni di pari opportunità, inerenti la scuola, il lavoro, il tempo libero ed in genere la vita sociale.
6. La Consulta ha la propria Sede Istituzionale in un immobile di proprietà Comunale idoneo all'accesso dei disabili e che possa avere una capacità ricettiva tale da garantire la partecipazione dei cittadini.

Art. 2

COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA

1. La Consulta è composta da:
 - a) Il Sindaco e/o l'Assessore alle Politiche Sociali;

- b) Il Presidente della V Commissione Consiliare "Servizi Sociali" e il Presidente della IV Commissione Consiliare "Cultura, istruzione, problemi della gioventù, sport, turismo e spettacolo";
 - c) Un rappresentante degli Enti a tutela dei diritti dei disabili quali: organizzazioni di *Volontariato, Associazioni Onlus, Enti di promozione sociale e altre organizzazioni che abbiano sede legale o operativa nel Comune di Lentini che operano nel campo della disabilità;*
 - d) i rappresentanti eletti dai disabili e dalle loro famiglie in ragione di un rappresentante ogni cinque disabili o frazioni di cinque, comunque un numero massimo di 5 rappresentanti;
2. Le Associazioni, i disabili o loro familiari che intendono far parte della Consulta devono fare istanza al Settore dei Servizi Sociali di Lentini, che provvederà ad indire una assemblea fra i richiedenti per eleggere i rappresentanti in seno alla Consulta. Successivamente le Associazioni, i disabili o le loro famiglie in possesso dei requisiti indicati al comma C del presente art. vengono ammessi ai lavori della consulta con un proprio rappresentante da loro stessi designato.
3. Possono, in ogni caso, partecipare alle riunioni della Consulta, ma senza diritto di voto, tutti i Cittadini residenti nel Comune di Lentini, sensibili alle problematiche dei disabili.

Art. 3 OBIETTIVI

1. La Consulta, con le sue attività, si adopera per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- a) promuovere tutte quelle iniziative volte alla rimozione delle "barriere architettoniche" che limitano o impediscono il conseguimento dei diritti e delle pari opportunità (*legge sulle barriere Architettoniche n. 13/89*)
 - b) promuovere la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale degli interventi nel settore della disabilità;
 - e) contribuire alla realizzazione di un ambiente (inteso nella sua accezione più ampia: edifici, spazi architettonici ed urbanistici, mezzi di trasporto pubblico, scuola, ambiente lavorativo, luogo abitativo, luoghi pubblici e privati di interazione sociale e ricreativa, ecc.) che garantisca ad ognuno l'esercizio autonomo di ogni attività indipendente dall'età, dalle caratteristiche psicofisiche e sensoriali;
 - d) favorire il conseguimento dell'autonomia personale nei soggetti disabili;
 - e) promuovere l'integrazione dei soggetti con disabilità fisica, psichica e sensoriale con le realtà che si indicano con il termine complessivo di ambiente di vita: abitazione, scuola, luogo di lavoro, spazi architettonici ed urbanistici, luoghi ed edifici adibiti ad attività culturali, ricreative, ludiche, socializzanti, ecc.;
 - f) favorire ogni tipo di iniziativa finalizzata al conseguimento, da parte delle persone con disabilità,

di pari opportunità rispetto ai cosiddetti normodotati,

g) favorire la coerenza tra la "domanda" (i bisogni presenti sul territorio) e la "risposta" più capillare possibile (ricerca di risorse);

h) favorire l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari in relazione alla pluralità dei bisogni presenti sul territorio.

Art. 4

COMPITI DELLA CONSULTA

1. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati all'art. 3 la Consulta esprime:

a) pareri preventivi, a richiesta o di propria iniziativa, su atti comunali e del Distretto Socio Sanitario D 49;

b) proposte agli organi comunali per l'adozione di atti,

c) proposte per l'istituzione, gestione e fruizione di servizi e beni comunali;

2. La Consulta, inoltre svolge attività cognitoria sugli atti dell'Amministrazione Comunale concernenti la disabilità.

3. La Consulta organizza almeno una volta l'anno un Forum con compiti di promuovere l'integrazione e partecipazione dei cittadini diversabili e favorire il dialogo e il confronto su tematiche relative alla disabilità.

Art. 5

RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT

1. Le organizzazioni in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 2, partecipano ai lavori della Consulta con un proprio rappresentante a ciò designato.

2. Il nominativo del rappresentante è comunicato con lettera al Presidente della Consulta.

3. I rappresentanti restano in carica tre anni.

4. Alla scadenza dei relativi mandati, le riconferme e i rinnovi vengono formalizzati dalle suddette Organizzazioni con comunicazioni al Presidente della Consulta almeno sessanta giorni prima della scadenza.

5. Decorsi i predetti termini, senza che sia pervenuta alcuna segnalazione formale dei nominativi, si considerano confermati nell'incarico per ulteriori tre anni i rappresentanti decaduti.

6. Ogni componente della consulta può rappresentare solamente un'Associazione o organizzazione di cui all'art. 2 punto c).

7. Non sono ammesse deleghe per i componenti assenti, tranne che nelle domande di adesione sia indicato oltre il referente un altro nominativo.

Art. 6
SOSTITUZIONI

1. Le sostituzioni prima della scadenza dei mandati avvengono con comunicazione ufficiale, fatta dalle Organizzazioni e dai gruppi (famiglie) interessati al Presidente della Consulta, ed i rappresentanti designati durano fino alla scadenza prevista per i membri sostituiti.

Art. 7
ASSEMBLEA: COMPETENZE, CONVOCAZIONE E DECISIONI

1. L'assemblea della Consulta:

- a) determina le linee di azione della Consulta;
- b) assume ogni iniziativa nell'ambito degli obiettivi della Consulta per la loro realizzazione;
- c) elegge al suo interno il Presidente ed i Componenti l'Ufficio di Presidenza;
- d) costituisce le Commissioni di lavoro e nomina i componenti ed i coordinatori delle stesse;
- e) verifica e approva i lavori delle Commissioni;
- f) delibera su ogni problematica emergente durante l'attività della Consulta la cui soluzione non compete ad altri organi;
- g) delibera in merito ad ogni eventuale proposta di trasferimento della sede legale;
- h) partecipa alle Conferenze di servizio, ai tavoli di concertazione per la programmazione delle attività del Distretto Socio Sanitario 49 con un suo rappresentante appositamente nominato.

2. Convocazione- L'Assemblea si potrà riunire ordinariamente almeno quattro volte l'anno e per motivi di urgenza qualora si presenti la necessità. La convocazione dell'Assemblea deve essere protocollata e spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea con modalità che dia la certezza che la convocazione giunga al destinatario almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Copia della convocazione sarà affissa all'albo pretorio del Comune dalla data del protocollo sino alla data della seduta assembleare e pubblicata sul sito web del Comune in apposita pagina dedicata alla Consulta o spedita tramite PEC.

La convocazione inoltre può derivare da richiesta dell'Ufficio di Presidenza, o su sollecitazione di almeno 1/3 dei membri della consulta. Qualora il Presidente non dia seguito ad una richiesta di convocazione così come previsto, o non convochi l'Assemblea per un periodo di tempo superiore a quattro mesi, l'Assemblea può essere eccezionalmente convocata dal Sindaco e/o dall'Assessore alle Politiche Sociali. In tal caso sarà posto al primo punto dell'ordine del giorno la discussione su tale inottemperanza.

3. Validità delle sedute — L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei rappresentanti e, in seconda convocazione, un'ora dopo, con la presenza di almeno un terzo dei rappresentanti.

4. Verbalizzazione — Copia del verbale di ogni Assemblea sarà trasmesso al Sindaco e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni e nella pagina della Consulta, realizzata all'interno del sito web del Comune di Lentini;

5. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Art 8 PRESIDENTE

1. Il Presidente della Consulta è l'organo che ha la rappresentanza della Consulta della quale è portavoce.

2. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dai delegati degli aderenti alla Consulta e deve ottenere al primo scrutinio la maggioranza dei due terzi dei delegati.

Al secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta (la metà più uno degli assegnati).

3. Nella votazione per la elezione dell'Ufficio di Presidenza ogni delegato potrà votare una sola volta.

Art. 9 UFFICIO DI PRESIDENZA E COMMISSIONI

1. L'Ufficio di Presidenza viene convocato dal Presidente ogni qualvolta si ravvisi la necessità. I componenti dell'Ufficio di Presidenza coadiuvano il Presidente nelle funzioni di direzione della Consulta e coordinano, inoltre, le Commissioni di lavoro.

2. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente e da quattro componenti al cui interno verrà eletto il Vicepresidente.

3. I membri dell'Ufficio di Presidenza durano in carica tre anni e possono essere rieletti (art. 5 comma 4) per non più di due mandati consecutivi e, in caso di dimissione o di morte possono essere sostituiti da altri referenti dell'Associazione o dei gruppi previa nuova votazione (art. 8 comma 2 e 3);

4. L'Amministrazione Comunale metterà a disposizione dell'Ufficio di Presidenza un apposito spazio, fornendo i necessari strumenti tecnico amministrativi (scrivania, telefono, e-mail, computer, ecc.)

Art. 10 COMPITI DELLE COMMISSIONI

1. La Consulta opera ordinariamente con il metodo del lavoro per commissioni, costituite secondo esigenze individuate dalla Consulta stessa.

2. I membri possono partecipare a più Commissioni di lavoro.

3. Ai lavori della Consulta e delle Commissioni possono essere invitati a partecipare senza compenso da parte dell'Ufficio di Presidenza, esperti nelle materie trattate.
4. Le Commissioni sono presiedute e coordinate da componenti designati dall'Assemblea. Tali membri possono presiedere anche più di una commissione di lavoro per decisione della Assemblea.
5. Ciascun responsabile della Commissione riferisce dei risultati dei lavori all'ufficio di Presidenza, il quale se ne ravvisa la necessità, può invitare le Commissioni ad effettuare ulteriori approfondimenti sulle materie già esaminate.
5. Spetta all'Assemblea verificare ed approvare i risultati dei lavori delle Commissioni.
7. Il Presidente pone in votazione il provvedimento che con voti resi per alzata di mano, viene approvato a maggioranza dei componenti della Commissione.

Art. 11 SEGRETERIA

1. Per l'espletamento delle funzioni di segreteria della Consulta, l'Amministrazione Comunale nomina un dipendente comunale di categoria contrattuale B3 o C individuato dal Segretario Generale per espletare i compiti di segretario verbalizzante.
2. Sono compiti del segretario verbalizzante:
 - La predisposizione delle convocazioni dell'Assemblea su invito del Presidente della Consulta;
 - La redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e l'inoltro di detti verbali agli uffici comunali competenti per la pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito web, nonché ogni altro adempimento amministrativo.

Art. 12 LOGO

1. La Consulta ha un logo che verrà utilizzato nella corrispondenza ufficiale, interna ed esterna, attraverso apposita carta intestata ed applicato sul materiale di propaganda della Consulta stessa e delle sue attività.
2. L'utilizzo del logo è riservato agli organi istituzionali della Consulta. Ne è pertanto vietato l'uso ai singoli componenti per iniziative non autorizzate dall'Ufficio di presidenza.

Art. 13 GRATUITA' DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche dei componenti della Consulta si intendono a titolo gratuito.

ART. 14 AUDIZIONI

1. L'Assemblea può richiedere e fornire pareri agli Uffici Comunali ed alle Istituzioni del Comune,

ai Servizi dell'Azienda Sanitaria Provinciale e ad Associazioni non rappresentate nella Consulta su argomenti specifici e attraverso il Presidente.

ART. 15
MODIFICA DEL REGOLAMENTO

1. Ogni modifica del presente regolamento prevede la richiesta sostenuta dai 2/3 dei componenti la Consulta ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.

ART. 16
RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti norme legislative, regolamentari e statutarie in quanto applicabili.